



## La consolidata giurisprudenza sulla scelta della tabella a punti

### Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 12 marzo 2026 n. n. 5677) ribadisce che: *“secondo principio ormai consolidato nella piÃ¹ recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, al fine di garantire non solo unâadeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche lâuniformitÃ di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe ordinariamente essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre allâadozione del criterio a punto, lâestrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularitÃ e lâelencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, lâetÃ della vittima, lâetÃ del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchÃ© lâindicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolaritÃ e della eventuale eccezionalitÃ del caso di specie (cfr., p. es., Cass. n. 10579/2021). Va peraltro rammentato che la scelta equitativa anche tra piÃ¹ tabelle rimane affidata alla discrezionalitÃ del giudice, essendo il concreto esito dellâequitÃ incluso nel potere accertatorio del merito (cfr. in un caso affine, da ultimo, [Cass. n. 27321/2025](#)). Peraltro, lâapplicazione tabellare deve nel caso concreto essere sempre sorretta da una specifica e adeguata motivazione che ne illustri appunto i dati rinvenuti. E i ricorrenti, con il secondo motivo, hanno fondatamente evidenziato come, in rapporto agli elementi rilevanti ai fini di tale calcolo (etÃ, convivenza, presenza di altri congiunti, etc.) e secondo i valori desumibili dalle aggiornate tabelle di Milano, con lâadozione del metodo di calcolo a punti, si sarebbe dovuto giungere ad importi anche nel minimo sensibilmente piÃ¹ elevati di quelli liquidati nella specie; e non risulta che il giudice di merito abbia sorretto in termini motivazionali un esito cosÃ¬ minimizzato rispetto alla proposta milanese offerta allâepoca”*.

### Categoria

1. Focus giuridico

### Data di creazione

08 Apr 2026